

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 33-20392/2013

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Gestore: **Checchin s.r.l.**
Sede legale: Strada Molino della Splua 3, Trofarello (TO)
C.F.: 03786810014

Impianto: **2.6 - Trattamento superficiale di metalli**
Sede operativa: Strada Carmagnola-Chieri n. 9, Cambiano (TO)
Posizione SIA: 003979

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 01/02/2012 (prot. n. 95690) l'impresa Checchin s.r.l., quale gestore dell'impianto in oggetto, ha presentato domanda ai sensi degli art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Direttore dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino n. 60-835638 del 26/07/2007 per l'esercizio della seguente attività:
 - o 2.6 – trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;
- l'autorizzazione integrata ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, rientrante fra quelli dell'allegato VIII della Parte II del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06 l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI dello stesso decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 29-terdecies, c.4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione Europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con decreti ministeriali (LGM);
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- per l'impianto in oggetto sono oggi disponibili i seguenti documenti BREF e LGM:

- Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006
- Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008;
- con DGR n. 65-6809 del 29 luglio 2002 la Regione Piemonte ha definito la Provincia come soggetto competente per l'approvazione di progetti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo integrato delle attività produttive e terziarie;
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, la Provincia di Torino ha convocato con nota prot. n. 374471 del 11/05/2012 la conferenza dei servizi la cui riunione si è tenuta in data 7/06/2012, alla quale sono state invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e il soggetto richiedente l'autorizzazione;

ESAMINATA:

- la documentazione presentata dal gestore insieme all'istanza di rinnovo, le successive integrazioni e i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale già attuato in azienda;

ACQUISITI:

- le informazioni e i chiarimenti forniti dal gestore dell'impianto nel corso dell'istruttoria svolta e della conferenza di servizi;
- i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale espressi nel corso della riunione della conferenza dei servizi del 7/06/2012;
- i pareri ricevuti in forma scritta: parere del Sindaco del Comune di Cambiano del 7/06/2012 (prot. 461701), parere della SMAT s.p.a. del 25/01/2013 (prot. 17945);

RILEVATO CHE:

- l'impianto svolge l'attività di trattamento superficiale di metalli con un volume delle vasche di trattamento maggiore di 30 m³, attività che rientra nella categoria 2.6 dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06;
- dalle attività produttive svolte si originano emissioni in atmosfera, nelle acque ed emissioni di rumore;
- tutti i reflui provenienti dall'impianto erano fino ad oggi inviati a un sistema di depurazione chimico-fisico ed a un evaporatore e successivamente riutilizzati nello stesso processo produttivo;
- la D.D. n° 60-835638/2007 autorizzava l'impianto allo scarico in fognatura dei soli reflui di raffreddamento del condensatore e, previa comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato, della quota parte del distillato prodotto dall'evaporatore;
- il gestore intende realizzare un nuovo depuratore dei reflui industriali e scaricare i reflui depurati in fognatura;
- in data 18/12/2012 (prot. 980716) è stata presentata la documentazione relativa al

progetto del nuovo depuratore dei reflui industriali e sono state proposte modifiche sulla gestione delle materie prime utilizzate nel processo produttivo,

- a seguito delle modifiche proposte, tutte le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti sono situate in aree coperte e non sono pertanto state individuate superfici scolanti ai sensi del Regolamento 1/R del 2006;
- la gestione dei rifiuti prodotti direttamente dall'attività produttiva avviene secondo le modalità del deposito temporaneo come definito dal D.lgs. 152/06;
- rispetto alla situazione impiantistica precedentemente autorizzata l'impianto è stato modificato con l'installazione di due nuove linee di trattamento superficiale;
- il gestore ha comunicato il progetto di installare di un nuovo impianto per lo svolgimento del processo di sigillatura e zinco-coating a secco, dal quale non sono previste emissioni in acqua mentre sono previste emissioni in atmosfera;
- non sono intercorse modifiche delle migliori tecniche disponibili per l'attività in esame;

VALUTATO CHE:

- gli esiti dei controlli ambientali svolti dalle autorità competenti e le risultanze dell'istruttoria tecnica hanno evidenziato gravi criticità sulle emissioni in ambiente dovute allo scarico dei reflui e allo stoccaggio delle sostanze chimiche utilizzate nel ciclo produttivo dell'impianto;
- sono in particolare stati segnalati diversi episodi di grave inquinamento del rio Rurà, che hanno comportato anche la necessità di avviare una procedura di bonifica, legati allo scarico nel rio di sostanze inquinanti dalla tubazione che serve a convogliare le acque meteoriche raccolte dai tetti e dai piazzali antistanti lo stabilimento;
- nell'ambito della conferenza dei servizi, il Sindaco del Comune di Cambiano ha espresso parere contrario (prot. 461701 del 8/06/2012) al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale evidenziando le situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente per il rio Rurà;
- dalle risultanze della conferenza dei servizi, il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale deve essere pertanto condizionato alla realizzazione di adeguamenti volti a eliminare i potenziali rischi di inquinamento del rio Rurà e a garantire un adeguato trattamento dei reflui tecnologici;
- nello specifico, a causa delle criticità e delle incongruenze riscontrate anche nella fase di valutazione del bilancio idrico, non può essere più autorizzato l'attuale sistema di depurazione dei reflui che prevede il loro completo ricircolo interno;
- sulla base delle verifiche svolte dal Gestore del Servizi Idrico Integrato, può essere accolta la richiesta di scarico in fognatura dei reflui industriali nel rispetto delle modalità e delle condizioni definite dallo stesso Gestore del servizio idrico integrato;
- l'adeguamento del sistema di depurazione dei reflui proposto dal gestore è finalizzato a permettere lo scarico dei reflui industriali in fognatura nel rispetto delle condizioni definite dal Gestore del servizio idrico integrato;
- sia pertanto necessario condizionare l'autorizzazione integrata ambientale alla attivazione del nuovo sistema di depurazione e scarico, con le modalità e le prescrizioni necessarie a garantire che i reflui possano essere ricevuti e trattati dalla

rete fognaria e dal depuratore finale;

- sia necessario prevedere sistemi di controllo e monitoraggio al fine di permettere la verifica di eventuali anomalie e prevenire il rischio di inquinamento;
- relativamente al rischio dovuto al possibile convogliamento di versamenti e dilavamenti di sostanze inquinanti dai piazzali di stoccaggio al rio Rurà tramite la tubazione delle acque meteoriche, non sia possibile adottare soluzioni diverse per la gestione delle acque meteoriche, e occorra pertanto intervenire sulla gestione degli stoccaggi affinché sia evitato qualunque rischio che sostanze inquinanti confluiscono nella rete di raccolta delle acque meteoriche;
- con riferimento al progetto di installazione dell'impianto per il processo di sigillatura e zinco-coating a secco, non essendo al momento disponibili dati precisi sulle caratteristiche dell'impianto e dei punti di emissioni in atmosfera, non possa essere al momento autorizzato l'esercizio di tale impianto e debba essere rimandata la valutazione dello stesso nell'ambito di una eventuale successiva comunicazione di modifica da parte del gestore, secondo le modalità previste dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006;
- le modifiche all'impianto consistenti nell'installazione di due nuove linee di trattamento superficiale sono da ritenersi non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 in quanto il volume complessivo delle due nuove linee non supera i 30 m³;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, a seguito delle modifiche proposte dal gestore dell'impianto sulla gestione dei reflui industriali e con l'adozione di ulteriori sistemi di controllo e monitoraggio, possa essere garantita la conformità dell'impianto ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/2006 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per rinnovare ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 l'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto in oggetto, aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi;

VISTI:

- la Direttiva 2008/1/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- il Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15

- marzo 1997, n. 59”;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
 - la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
 - il Decreto Interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
 - la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005”;
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;
 - visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

DETERMINA:

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29-sexies dello stesso decreto all'impresa Checchin s.r.l per l'esercizio presso l'impianto sito in Cambiano, Strada Carmagnola-Chieri n. 9, della attività:
 - o 2.6 – trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;
2. di subordinare l'autorizzazione integrata ambientale al rispetto delle condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n 60-835638 del 26/07/2007;
3. che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni e provvedimenti di competenza:
 - a. autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'attività produttiva ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;

- b. autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali ai sensi del capo II del titolo IV della parte III del D.lgs 152/06;
 - c. approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.Lgs 152/06, il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **cinque anni** a decorrere dalla data di emanazione;
 5. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza annuale gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;
 6. che nel caso di cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'impianto dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un piano di dismissione dell'impianto nel quale devono essere descritte le misure adottate al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e, in caso di necessità, di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

EVIDENZIA CHE:

- il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE:

- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Cambiano, all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO5, alla SMAT.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 15 maggio 2013

Il Direttore dell'Area
Risorse Idriche e Qualità dell'Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

ALLEGATO A

1.	<u>DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO</u>	9
2.	<u>FATTORI AMBIENTALI</u>	10
3.	<u>CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE</u>	10
4.	<u>CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO</u>	12
5.	<u>MODIFICHE DELL'IMPIANTO</u>	12
6.	<u>APPLICAZIONE E ADEGUAMENTI ALLE MTD</u>	12
7.	<u>EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	13
8.	<u>EMISSIONI NELLE ACQUE</u>	15
9.	<u>GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA</u>	18
10.	<u>GESTIONE DEGLI STOCCAGGI</u>	18
11.	<u>MONITORAGGIO DEL PROCESSO PRODUTTIVO</u>	19
12.	<u>EMISSIONI SONORE</u>	21
13.	<u>REPORT AMBIENTALE</u>	21
14.	<u>COMUNICAZIONI AGLI ENTI</u>	21
15.	<u>CONTROLLI PROGRAMMATI</u>	23

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Dati identificativi impianto				
Ubicazione	▪ Cambiano (TO), Strada Carmagnola - Chieri 9			
Coordinate del centro aziendale	Latitudine	44.9843 N		
	Longitudine	7.787 E		
Posizione SIA - (Sistema Informativo territoriale della Prov. Torino)	▪ 003979			
Descrizione dell'attività produttiva				
Attività principale svolta presso il sito	Trattamenti di zincatura elettrolitica su superfici metalliche			
Categoria attività (allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06)	▪ 2.6 – trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m ³			
Codice NACE - (National Classification of Economic Activities)	▪ 25.61 - Trattamento e rivestimento dei metalli			
Codice NOSE-P - (Nomenclature Of Sources of Emission)	▪ 105.01- Trattamento superficiale di metalli e plastiche (Processi manifatturieri a fini generali)			
Principali fasi del ciclo produttivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trattamenti preliminari: sgrassaggio e decapaggio 2. Trattamento di zincatura elettrolitica acida o basica 3. Trattamenti di finitura: passivazione e sigillatura 			
Caratteristiche tecniche dell'impianto				
Capacità dell'impianto	▪ Volume complessivo delle vasche di trattamento: 433 m³			
Linee di trattamento superficiale	Nome linea	Tipologia	Trattamenti svolti	Volume linea
	A	Statica	zincatura acida	163
	B	Statica	zincatura basica	70
	60000	Rotobarile	zincatura acida	107
	30000	Rotobarile	zincatura acida	63
	15000	Rotobarile	zinco-nichel	19
Prototipale	Rotobarile	zincatura alcalina	11	
Altri impianti connessi	1. Impianto di depurazione dei reflui industriali			

Per le informazioni sull'impianto e l'attività produttiva si fa riferimento alla documentazione depositata agli atti della Provincia di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino.

2. FATTORI AMBIENTALI

	Tipologia	Fase di utilizzo / provenienza
Materie prime utilizzate	Metalli in forma massiva e di sali Reagenti e additivi chimici dei bagni di trattamento Reagenti per la depurazione delle emissioni in acqua	- Trattamenti superficiali - Depurazione dei reflui
Consumi idrici	Approvvigionamento idrico da pozzo	- Trattamenti superficiali per i bagni di lavaggio e il reintegro dei bagni di trattamento
	Approvvigionamento idrico da acquedotto pubblico	- Uso igienico/sanitario
	Ricircolo interno	- Una quota parte dei reflui industriali sono riutilizzati nelle linee produttive dopo la depurazione
Consumi energetici	Energia elettrica	- Alimentazione elettrica utenze generali e tecnologiche
	Gas naturale	- Riscaldamento dei bagni caldi - Riscaldamento civile dello stabilimento
Emissioni in atmosfera	Vapori dei bagni di trattamento Fumi di combustione	- Aspirazioni dalle vasche di trattamento - Generatori di calore per uso tecnologico e civile
Emissioni in acqua	Reflui scaricati in fognatura dopo depurazione presso il sito	- Trattamenti superficiali: bagni di lavaggio e bagni di trattamento esausti - Abbattimento ad umido delle emissioni in atmosfera
Tipologia di rifiuti prodotti	Fanghi dalla depurazione reflui Bagni esausti Imballaggi	- Depurazione acque - Trattamenti superficiali
Emissioni di rumore		Non sono segnalate sorgenti emissive significative

3. CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto e agli intendimenti tecnici dichiarati dal gestore.
2. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte delle autorità competenti, ed in particolare:
 - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia

- tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
- d) tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua per i quali sono stabiliti dei limiti di emissione devono essere accessibili in sicurezza nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento prescritto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo;
 - e) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere posizionati in modo da permetterne il controllo del corretto funzionamento e l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto;
3. Ai fini dei controlli ambientali di cui al punto precedente, il Gestore del servizio idrico integrato è autorità competente al controllo.
 4. Tutti i punti finali di emissione in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
 5. Le linee produttive, le singole vasche contenenti i bagni di trattamento, le vasche e i reattori dell'impianto di depurazione, il percorso delle tubazioni presenti nello stabilimento, i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, devono essere chiaramente identificati mediante opportuna simbologia o cartellonistica.
 6. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
 7. I controlli sui punti di emissione prescritti nel presente provvedimento devono essere svolti dal gestore avvalendosi di tecnici abilitati.
 8. I controlli periodici devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti con la periodicità e secondo le indicazioni specificate, con decorrenza dalla data dall'ultimo autocontrollo. Nel caso non sia possibile svolgere gli autocontrolli a causa di fermo impianto o per motivi indipendenti dal gestore, o nel caso in cui l'autocontrollo sia svolto in condizioni diverse da quelle prescritte ad esempio durante il funzionamento con un carico produttivo ridotto, il gestore deve provvedere a dare tempestiva comunicazione specificando le cause intervenute. L'autocontrollo deve in questo caso essere effettuato o ripetuto nel primo periodo utile dal momento in cui sono ripristinate le normali condizioni operative, provvedendo a comunicarne prima la data secondo le modalità prescritte.
 9. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Provincia almeno quindici giorni prima della riattivazione. Eventuali adeguamenti ai limiti di emissione prescritti prima della data di riattivazione devono essere realizzati prima della ripresa dell'esercizio dell'impianto.

10. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo rinnovo della stessa.
11. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
12. Copia della documentazione presentata dal gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto.

4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Nel caso di malfunzionamenti o avarie che interessino in generale l'impianto e che possano produrre effetti negativi sull'ambiente, il gestore deve garantire procedure volte a evitare fenomeni di inquinamento e permettere un tempestivo ripristino della conformità. Entro le otto ore successive il gestore deve inoltre informare la Provincia e l'ARPA e, nel caso l'anomalia riguardi le emissioni in acqua, il Gestore del servizio idrico integrato, sulle ragioni impiantistiche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, gli interventi occorrenti o messi in atto per la sua risoluzione e la relativa tempistica.
2. In situazioni di emergenza che comportano rischio di inquinamento, deve essere dato immediato avviso all'ARPA al fine di predisporre congiuntamente gli interventi del caso.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

5. MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il gestore deve comunicare alla Provincia le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente.
2. Deve essere sempre e comunque comunicata qualunque modifica dell'impianto che comporti una variazione rispetto al quadro tecnico riportato nel presente provvedimento.

6. APPLICAZIONE E ADEGUAMENTI ALLE MTD

Documenti di riferimento: Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008, con specifico riferimento alle MTD per l'ossidazione anodica

1. Sulla base dello stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili riportate nei documenti di riferimento descritto dal gestore e delle condizioni stabilite nella presente autorizzazione, non sono prescritti adeguamenti.

7. EMISSIONI IN ATMOSFERA

TABELLA 1: QUADRO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto di emissione	Fase di lavorazione	Sorgente/ impianto/macchinario di provenienza	Portata Nm ³ /h	Sistema di abbattimento delle emissioni
13	Trattamento di zincatura	Linee statica A e B	60000	abbattimento a umido
14	Trattamento di zincatura	Linee rotobarile 60000 e 30000	40000	abbattimento a umido

TABELLA 2: LIMITI E PIANO DI CONTROLLO

Punto di emissione	Inquinanti	Limiti	Flusso di massa	Frequenza di controllo
		mg/Nm ³	kg/h	
13 e 14	Acido solforico (come H ₂ SO ₄)	2	0,006 / m ² di vasca	Triennale
	Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore (come HCl)	5	0,015 / m ² di vasca	
	Cromo e suoi composti (come Cr)	0,5	0,0015 / m ² di vasca	
	Nichel e suoi composti (come Ni), in forma di polveri	0,5	0,0015 / m ² di vasca	
	Ammoniaca (come NH ₃)	15	0,045 / m ² di vasca	

TABELLA 3: METODI ANALITICI PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

	Metodi
Campionamento	<ul style="list-style-type: none"> Norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988)
Misura di velocità e portata	<ul style="list-style-type: none"> UNI 10169:2001
Composti inorganici del cloro e del fluoro rispettivamente come HCl e HF	<ul style="list-style-type: none"> ISTISAN 98/2
Acidi inorganici (H ₂ SO ₄ , H ₂ NO ₃ , H ₃ PO ₄)	<ul style="list-style-type: none"> NIOSH 7903
Metalli	<ul style="list-style-type: none"> UNICHIM 723 del Man. 122:1986
Ammoniaca	<ul style="list-style-type: none"> UNICHIM 632 del Man. 122:1986

Note alla tabella

- Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

PRESCRIZIONI

1. I valori limite di emissione in atmosfera definiti nel quadro delle emissioni in atmosfera rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
3. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V. A tale scopo deve essere sempre verificato il corretto funzionamento delle aspirazioni.
4. Le aspirazioni devono essere mantenute in funzione per tutta la durata della fase di provenienza delle emissioni e nei periodi in cui possono comunque generarsi le emissioni.
5. Gli scrubber per l'abbattimento ad umido delle emissioni in atmosfera devono essere dotati di sistemi di controllo in automatico delle condizioni operative e di allarme in caso di eventuali malfunzionamenti.
6. Le prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti devono rispettare le indicazioni del capitolo 4 del metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni) e devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo.
7. I condotti di scarico devono consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.
8. I limiti di emissione in flusso di massa per gli effluenti provenienti dai trattamenti superficiali si ottengono moltiplicando i limiti in flusso di massa per unità di superficie di vasca per la superficie delle vasche aspirate contenenti l'inquinante considerato; nei rapporti di prova deve essere indicata la superficie delle vasche utilizzata per la determinazione del limite.
9. Entro il 30 giugno 2013 deve essere trasmesso agli Enti lo schema impiantistico degli scrubber per l'abbattimento ad umido delle emissioni con indicati i sistemi di controllo e di allarme presenti.

8. EMISSIONI NELLE ACQUE

TABELLA 4: QUADRO DELLE EMISSIONI IN ACQUA – SCARICO INDUSTRIALE

Punto di scarico	Fase di provenienza	Sorgente/ impianto/macchinario	Recettore	Volume massimo scaricabile	Sistema di abbattimento delle emissioni
S1	Linee di trattamento superficiale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagni di lavaggio dei pezzi ▪ Scrubber per l'abbattimento a umido 	Fognatura pubblica	180 m ³ /giorno	Depurazione in impianto chimico-fisico

TABELLA 5: QUADRO DELLE EMISSIONI IN ACQUA – ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DELLE ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/R/2006

Superfici scolanti come definite dal R.R. n. 1/R/2006	Recettore delle acque meteoriche	Volume medio	Sistema di abbattimento delle emissioni
		m ³ /anno	
Non presenti	Le acque meteoriche provenienti dall'intero stabilimento sono convogliate in acque superficiali	==	Nessuno

TABELLA 6: LIMITI DI EMISSIONE

Punto di emissione	Limiti	Note
S1	Tabella 3 – scarico in rete fognaria - Allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06	==

TABELLA 7: PIANO DI CONTROLLO

Punto di emissione		S1
Frequenza di controllo		semestrale
Parametri		
-	Conducibilità	
1	pH	
6	Solidi speciali totali (da intendersi come solidi sospesi totali)	
8	COD	
9	Alluminio	
12	Boro	
14	Cromo totale	
16	Ferro	
17	Manganese	
19	Nichel	
20	Piombo	

Punto di emissione		S1
Frequenza di controllo		semestrale
Parametri		
21	Rame	
24	Zinco	
27	Solfuri (come H ₂ S)	
28	Solfiti (come SO ₃)	
29	Solfati (come SO ₄)	
30	Cloruri	
31	Fluoruri	
32	Fosforo totale (come P)	
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	
34	Azoto nitroso (come N)	
35	Azoto nitrico (come N)	
37	Idrocarburi totali	
42	Tensioattivi totali	

TABELLA 8: PIANO DI CONTROLLO DA ADOTTARE NEI PRIMI 15 GIORNI DI DALL'ATTIVAZIONE DELLO SCARICO INDUSTRIALE

Punto di campionamento		Scarico finale S1 e ingresso depuratore
Parametri		Frequenza di controllo
1	pH	giornaliera
19	Nichel	
14	Cromo totale	
24	Zinco	
27	Solfuri (come H ₂ S)	almeno 3 analisi nei primi 10 giorni di funzionamento del depuratore, su 3 diversi turni di lavoro
28	Solfiti (come SO ₃)	
29	Solfati (come SO ₄)	
30	Cloruri	
31	Fluoruri	
32	Fosforo Totale (come P)	
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	
34	Azoto nitroso (come N)	
35	Azoto nitrico (come N)	
37	Idrocarburi totali	

TABELLA 9: METODI ANALITICI PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ACQUA

	Metodi
Campionamento	Prelievo del campione medio composito su un periodo di tempo di tre ore o pari ad almeno alla intera durata dello scarico nel caso in cui sia inferiore a tre ore.

	Metodi
Determinazioni analitiche delle concentrazioni	<p>Metodi analitici per le acque pubblicati nel manuale APAT.</p> <p>Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.</p>

PRESCRIZIONI

1. I limiti per le emissioni nelle acque devono essere rispettati al pozzetto fiscale, che deve essere chiaramente identificato sul sito e sulla planimetria dello stabilimento.
2. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.
3. Lo scarico dell'impianto di depurazione deve avvenire con le seguenti modalità:

Periodo del giorno	Portata massima scaricabile
dalle ore 6.00 alle ore 24.00	5 mc/h
dalle ore 00.00 alle ore 6.00	15 mc/h

4. In caso di particolari eventi meteorologici, su richiesta da parte del Gestore del servizio idrico integrato, lo scarico deve essere interrotto.
5. L'attivazione del nuovo sistema di depurazione e di scarico deve avvenire entro il 31 maggio 2013. Entro tale data devono inoltre essere bonificate e rimosse tutte le tubazioni, le vasche e le parti del precedente impianto di depurazione non più utilizzate.
6. La data di prima attivazione dello scarico in fognatura deve essere concordata con il gestore dei servizi idrico integrato.
7. L'attivazione dello scarico è inoltre subordinata alla approvazione da parte delle Amministrazioni competenti degli interventi strutturali necessari alla realizzazione del depuratore e dei collegamenti alla rete fognaria.
8. Al fine di verificare il funzionamento dell'impianto di depurazione, nei primi 15 giorni lavorativi dalla data di prima attivazione dello scarico devono essere svolti autocontrolli periodici in base al piano di monitoraggio riportato nella successiva Tabella 8. Tali autocontrolli devono essere svolti sul refluo in ingresso al depuratore e sul refluo in uscita al punto di scarico finale, al fine di valutare l'efficienza di depurazione. Entro i primi 30 giorni deve essere svolto il primo autocontrollo periodico come previsto dal piano di controllo in Tabella 7. I controlli iniziali devono essere svolti da parte di un tecnico abilitato, con le stesse modalità indicate in Tabella 9. I risultati dei controlli iniziali devono essere tenuti a disposizione presso l'impianto e trasmessi in copia alla Provincia di Torino, al Gestore del servizio idrico integrato, all'ARPA e alla SMAT entro 30 giorni dalla data dell'ultimo campionamento.
9. Dal 1 luglio 2013 l'attività dell'impianto produttivo potrà essere proseguita solo se sarà stato completato il piano di controllo iniziale e solo se dai risultati ottenuti dalle analisi svolte sul refluo nei primi 15 giorni è mantenuta efficienza di depurazione costante in grado di garantire il rispetto dei limiti di scarico. In caso contrario l'attività dell'impianto produttivo deve essere sospesa e deve essere presentato un nuovo progetto per l'implementazione del depuratore, con le modalità previste dall'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006.

10. Sulla condotta di scarico dei reflui tecnologici deve essere installato un misuratore totalizzatore di portata corredato di sistema di registrazione dei dati (data logger) monitorabile in remoto tramite modem GSM. Lo strumento deve essere installato prima dell'attivazione dello scarico e le modalità di installazione, compreso il posizionamento, devono essere preventivamente concordate con il Gestore del servizio idrico integrato.
11. L'impianto di depurazione deve essere dotato di sistemi di controllo in automatico delle condizioni operative e di allarme in caso di malfunzionamenti.
12. Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione programmata e straordinaria svolti sull'impianto di depurazione e i controlli svolti per accertare il corretto funzionamento del depuratore.
13. Al fine di evitare i rischi di contaminazione delle acque meteoriche, il gestore deve sempre garantire che tutte le superfici esterne soggette a dilavamento siano mantenute pulite e non siano presenti materiali che possano causare la contaminazione delle acque meteoriche.
14. Tutte aree dove sono presenti o movimentate sostanze liquide o materiali potenzialmente inquinanti devono essere idraulicamente isolate dalla rete idraulica delle acque meteoriche e dei reflui inviati in fognatura.
15. Entro il 30 giugno 2013 deve essere trasmesso agli Enti lo schema impiantistico del nuovo impianto di depurazione, nel quale devono essere indicati il flusso dei reflui, le portate medie e massime in ingresso a ciascuna sezione dell'impianto, i volumi dei reattori e delle vasche, i reagenti dosati, i sistemi di miscelazione e dosaggio, i dispositivi di controllo automatico del funzionamento e di allarme in caso di guasti o malfunzionamenti. Entro la stessa data deve essere inoltre trasmesso il manuale operativo del depuratore con le attività di controllo e di manutenzione che devono essere svolte.
16. Entro il 30 giugno 2013 deve essere trasmesso agli Enti la planimetria dello stabilimento redatta su scala adeguata da parte di un tecnico abilitato con riportate:
 - i. il percorso completo di tutte le tubazioni idriche di prelievo e di scarico, distinte per tipologia, con indicate le apparecchiature e le linee a cui sono collegate e il verso del flusso idrico;
 - ii. il percorso completo di tutte le tubazioni destinate alla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche;
 - iii. l'ubicazione del pozzetto fiscale per il campionamento dei reflui industriali;
 - iv. l'ubicazione esatta di tutte le caditoie e i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti presso lo stabilimento e nelle aree di pertinenza del gestore;
 - v. la posizione di tutti i contatori idrici installati.
 - vi. le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti

9. GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

La gestione dei rifiuti prodotti dall'attività produttiva avviene con le modalità del deposito temporaneo come disciplinato dalla vigente normativa.

10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI

1. Tutte le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti devono essere identificate sulla planimetria dello stabilimento; presso ogni area di stoccaggio deve essere chiaramente indicato il tipo di materie prime e di rifiuti stoccati.

2. Lo stoccaggio e la movimentazione devono avvenire nel rispetto delle procedure e delle pratiche descritte dal gestore, al fine di evitare che da tali attività si possano originare reflui, emissioni in atmosfera o contaminazione del suolo.
3. Tutte le aree di stoccaggio devono essere pavimentate; le materie prime e i rifiuti liquidi o comunque non palabili devono essere stoccati all'interno di serbatoi o strutture dotati di adeguati sistemi di contenimento in caso di rottura o versamento.
4. Tutti i contenitori fissi e mobili destinati all'immagazzinamento delle materie prime e dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, adottando sistemi e materiali adatti a prevenirne la corrosione e il danneggiamento.
5. Sui serbatoi il cui riempimento è regolato da sistemi automatizzati, devono essere presenti sistemi di allarme e di blocco automatico per troppo pieno.

SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE

6. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla specifica normativa in materia, al fine di fornire il quadro informativo completo delle sostanze pericolose presenti nel complesso produttivo e dei relativi rischi e a seguito della approvazione del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Torino, e nello specifico della Variante "Seveso" che introduce la definizione di stabilimento "sottosoglia", deve essere comunicata la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del d.lgs. 334/99 presenti presso lo stabilimento e devono essere valutate le soglie stabilite dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC. La prima comunicazione deve essere inviata entro il 30/09/2013 e deve essere aggiornata successivamente in caso di variazioni rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

11. MONITORAGGIO DEL PROCESSO PRODUTTIVO

1. Il monitoraggio deve permettere di verificare la corretta gestione degli impianti mediante la valutazione del bilancio di massa riferito ai materiali e alle sostanze in ingresso e in uscita dallo stabilimento. Per questo scopo devono essere annotati in appositi registri ad uso del gestore e a disposizione dell'autorità competente al controllo, i dati di produzione e consumo elencati nella tabella seguente.

Parametri di produzione	Frequenza di monitoraggio
Numero di ore di lavoro delle linee produttive	mensile
Consumo di zinco	
Consumi di reagenti utilizzati nei bagni di trattamento	
Consumi di reagenti utilizzati per la depurazione acque	
Consumi di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06	
Consumi idrici dell'intero stabilimento	
Consumi idrici delle sole linee di trattamento superficiale	
Consumi energetici	
Volumi di reflui industriali scaricati	

Parametri di produzione	Frequenza di monitoraggio
Volumi di reflui riciccolati alle linee produttive dopo il trattamento di depurazione	
Rifiuti – quantità di fanghi e bagni esausti prodotti	
Rifiuti – analisi dei fanghi di depurazione	annuale

1. I consumi devono essere riferiti alle materie prime effettivamente utilizzate nel ciclo produttivo nel periodo di riferimento.
2. Tutte le registrazioni devono essere effettuate al termine del periodo di riferimento.
3. Tutti i consumi idrici e i volumi di reflui riutilizzati nelle linee produttive devono essere misurati con contatori totalizzatori. I consumi idrici dello stabilimento devono essere misurati mediante un contatore totalizzatore installato a bocca pozzo, prima di ogni altra diramazione. I volumi di reflui scaricati devono essere registrati con le modalità stabilite nella parte delle emissioni nelle acque.
4. Nel caso di consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata all'inizio e alla fine del periodo di riferimento. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
5. Al fine di permettere un confronto dei dati nel tempo, i consumi di reagenti per le linee produttive e per la depurazione delle acque devono essere registrati indicando il tipo di sostanza o il tipo di utilizzo del prodotto commerciale nel caso in cui non si possa risalire alla composizione del prodotto, raggruppando fra loro i prodotti utilizzati per lo stesso tipo di trattamento.
6. Ai fini del bilancio di massa, devono essere monitorate le caratteristiche dei fanghi della depurazione per i parametri riportati nella tabella seguente riferiti al campione tal quale; il campione da sottoporre ad analisi deve essere rappresentativo delle caratteristiche medie dei fanghi prodotti, miscelando se necessario aliquote prelevate durante un periodo di tempo adeguato alle possibili variazioni dovute alla lavorazione.

Parametri analitici da determinare sul fango
secco a 105°C
cromo
zinco
nicel

7. Per i parametri la cui registrazione è prevista anche da altre normative, potrà essere utilizzato un unico registro, purché siano compatibili. le modalità di compilazione e tenuta.

12. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Cambiano ha approvato con D.C.C. n. 3 del n. 3 del 27/01/2006 il Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 09 del 2/03/2006. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

8. Dopo il completamento delle modifiche della linea di depurazione acque, il gestore deve realizzare una mappatura del clima acustico nell'area di studio al fine di verificare il rispetto dei valori limite.

13. REPORT AMBIENTALE

Il report ambientale deve riportare i risultati dei controlli e monitoraggi prescritti nel presente provvedimento, come specificati nella seguente tabella

Descrizione	Note
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	I rapporti di prova per le emissioni in atmosfera devono essere redatti conformemente al modello CONTR.EM 2.0 predisposto dalla Provincia.
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	Tutti i rapporti di prova devono inoltre riportare i valori delle grandezze atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento dell'impianto al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
Risultati del monitoraggio dei parametri di produzione	

14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nella tabella seguente sono riportate le comunicazioni che il gestore deve inviare ai fini della presente autorizzazione agli Enti e nei termini indicati. Sono fatti salvi i termini per l'invio delle comunicazioni stabilite dalle norme di settore, dai regolamenti e dai contratti di fornitura dei servizi, come ad esempio la denuncia dei prelievi e degli scarichi idrici al Gestore del servizio idrico integrato.
2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Comunicazione della data attivazione dello scarico idrico in fognatura e della data del primo controllo periodico previsto dal piano di controllo di Tabella 7	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino - Gestore del servizio idrico integrato - ARPA - Comune di Cambiano 	<p>La data di attivazione dello scarico deve essere concordata con il Gestore del servizio idrico integrato e deve essere comunicata agli altri Enti entro il giorno precedente l'attivazione.</p> <p>La data dell'autocontrollo deve essere comunicata almeno 15 giorni prima della data di campionamento</p>
Trasmissione degli esiti dei controlli iniziali sullo scarico	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino - Gestore del servizio idrico integrato - ARPA - Comune di Cambiano 	Entro 30 giorni dalla data dell'ultimo campionamento
<p>Trasmissione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schema impiantistico degli scrubber per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera come prescritto nella parte delle emissioni nelle acque; - schema impiantistico del nuovo impianto di depurazione acque come sprescritto nella parte delle emissioni nelle acque; - planimetria dello stabilimento come prescritto nella parte delle emissioni nelle acque. 	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino - Gestore del servizio idrico integrato - ARPA - Comune di Cambiano 	30 giugno 2013
Comunicazione delle quantità di sostanze e miscele pericolose, ai sensi del d.lgs.334/99, presenti presso lo stabilimento e valutazione delle soglie stabilite per i diversi adempimenti dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino - ARPA - Comune di Cambiano 	30 settembre 2013
Comunicazione della data previste per l'effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino - A.R.P.A. 	Almeno 15 giorni prima della data di campionamento
Comunicazione della data previste per l'effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino - ARPA - Gestore del servizio idrico integrato 	Almeno 30 giorni prima della data di campionamento

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Presentazione del Report Ambientale	- Provincia di Torino - Comune di Cambiano - A.R.P.A. - Gestore del servizio idrico integrato	Entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio. Prima scadenza: 30 aprile 2014.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AGLI ENTI

La comunicazione dei dati ambientali avviene con le modalità definite dalla Provincia di Torino e pubblicate sul proprio sito internet o comunicate direttamente al gestore. Il gestore deve conservare presso l'impianto tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

15. CONTROLLI PROGRAMMATI

1. L'ARPA svolge controlli programmati sull'impianto con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del D.lgs 152/06 ed in particolare accerta:
 - la corrispondenza con il quadro impiantistico e gestionale al quale si riferisce l'autorizzazione;
 - il funzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera e dell'impianto di depurazione;
 - la corretta installazione e il funzionamento degli strumenti di misura ai fini del monitoraggio ambientale;
 - la corretta tenuta dei registri utilizzati per il monitoraggio ambientale;
 - la corretta gestione delle materie prime e dei rifiuti, con riferimento anche alle modalità di stoccaggio;
 - la corretta gestione delle aree esterne al fine di evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
2. I controlli svolti da ARPA sulle emissioni finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti autorizzativi possono sostituire gli autocontrolli periodici previsti nel relativo periodo di riferimento. A tale scopo il gestore deve fornire ad ARPA i dati relativi alle grandezze atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento dell'impianto al momento di effettuazione degli autocontrolli. I risultati dei controlli svolti da ARPA devono essere presentati nel report ambientale con le stesse modalità previste per gli autocontrolli svolti dal gestore.

Si evidenzia che tutti i registri e la documentazione prescritta in autorizzazione devono essere a disposizione dell'ARPA in azienda.